

Direzione centrale infrastrutture, mobilità,
pianificazione territoriale, lavori pubblici,
edilizia

Prot. n. 0025155 / P

Data 02/09/2015

Class PMT-4-411

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA	
Servizio pianificazione territoriale	territorio@certregione.fvg.it pianificazioneterritorio@regione.fvg.it tel + 39 040 3774120/0432 555298 fax + 39 040 3774136 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

protocollo: cfr PEC
riferimento: nota n. 2871 del 13.05.2015 (SPTT/12228 del 14.05.2015)
allegato: dgr

Udine, data del protocollo

Al Signor Sindaco
del Comune di

ARTA TERME

e, p.c.:

Al Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo

Soprintendenza Archeologia
del Friuli Venezia Giulia

Soprintendenza Belle arti e paesaggio
del Friuli Venezia Giulia

TRIESTE

oggetto: Comune di Arta Terme. Variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale. Del. C.C. di adozione n. 3 del 10.04.2015. Proposizione di riserva regionale vincolante.

Facendo seguito alla nota dello scrivente Servizio n. 24828 del 31.08.2015, si trasmette copia in formato digitale della deliberazione n. 1662 del 28.08.2015, con cui la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i., di avanzare, in ordine alla variante in oggetto indicata, la riserva vincolante espressa nel parere del Direttore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia n. 030/15 del 24.08.2015, parte integrante del provvedimento in parola.

Si ricorda come compete all'Amministrazione comunale procedere all'approvazione della variante in argomento, sperando la procedura di cui all'art. 63 bis, co. 15, della L.R. 5/2007 e s.m.i.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELEGATO
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott. Remo Liani

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

PMTFF/pmtff

Delibera n° 1662

Estratto del processo verbale della seduta del
28 agosto 2015

oggetto:

LR 5/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, ART 63 BIS, COMMA 12. VARIANTE N. 23 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DEL COMUNE DI ARTA TERME: PROPOSIZIONE DI RISERVA REGIONALE VINCOLANTE.

<i>Debora SERRACCHIANI</i>	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
<i>Sergio BOLZONELLO</i>	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
<i>Loredana PANARITI</i>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<i>Paolo PANONTIN</i>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<i>Francesco PERONI</i>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<i>Mariagrazia SANTORO</i>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<i>Cristiano SHAURLI</i>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<i>Maria Sandra TELESCA</i>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<i>Gianni TORRENTI</i>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<i>Sara VITO</i>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che il comune di ARTA TERME è dotato di Piano regolatore generale comunale, entrato in vigore in data 13.4.2006, adeguato alle indicazioni del Piano urbanistico regionale generale ed alle disposizioni della L.R. 52/1991, e di successive varianti;

Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 10.4.2015, con cui il comune di Arta Terme ha adottato, ai sensi dell'art. 63 bis della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, il progetto della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale;

Visto l'avviso di adozione della predetta variante pubblicato, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007 e s.m.i., sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 3.6.2015;

Visti gli elaborati della variante in argomento;

Visto il parere n. 030/15 del 24.8.2015, con cui il Direttore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia ha ritenuto di proporre alla Giunta regionale di esprimere una riserva vincolante, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i., in ordine alle previsioni della variante in argomento;

Ritenuto di far proprio il suddetto parere del Direttore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia che, pertanto, viene a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Atteso che l'Amministrazione regionale è tenuta, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i., ad acquisire il parere del Ministero per i beni e le attività culturali al fine dell'espressione di proprie eventuali riserve vincolanti in ordine ai Piani regolatori generali comunali, qualora siano interessati beni vincolati ai sensi della parte seconda del Decreto legislativo 22.1.2004, n. 42;

Visto l'art. 24, co. 1, della L.R. 7/2000 e s.m.i., ai sensi del quale, nel caso sia necessario acquisire pareri obbligatori da parte di organi di pubbliche Amministrazioni diverse da quella regionale, trova applicazione la disciplina prevista in materia dalla L. 241/1990;

Visti i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 16 della L. 7.8.1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni;

Atteso che la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, con nota n. 13029 del 21.5.2015, ha chiesto al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia, di esprimere sulla variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale del comune di Arta Terme il parere di competenza ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i.;

Vista la nota n. 5116 del 12.6.2015, con cui il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia, ha comunicato, per quanto di competenza, di non ravvisare nulla da eccepire in ordine alle previsioni della variante in argomento, salvo l'esercizio delle funzioni di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004;

Ritenuto di far proprio il suddetto parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia, che, pertanto, viene a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Atteso il decorso del termine di cui all'art. 16, co. 1, della L. 241/1990 e s.m.i., entro il quale al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza Belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, competeva esprimere il proprio parere, richiesto dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia con nota n. 13030 del

21.5.2015, in ordine alla variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale del comune di Arta Terme, senza che il parere sia stato comunicato e senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie;

Ritenuto pertanto, in ordine alla variante n. 23 in argomento, di avvalersi, ai sensi dell'art. 16, co. 2, della L. 241/1990 e s.m.i., della facoltà di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza Belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia;

Atteso che la documentazione relativa alla variante in argomento è pervenuta in data 14.5.2015 alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia e che il termine entro il quale la Giunta regionale può comunicare, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i., la propria riserva vincolante in ordine alla variante stessa, tenuto conto della limitata sospensione dei termini procedurali determinata dalla richiesta del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza Belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, risulta essere il giorno 1.9.2015 secondo la vigente normativa;

Atteso che dell'elaborato denominato "Relazione - Elaborati grafici - Normativa di attuazione", allegato alla suddetta deliberazione consiliare del comune di Arta Terme n. 3/2015, fa parte un documento in cui è dichiarata e motivata l'assenza di incidenze significative della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale sulle zone speciali di conservazione di cui alla direttiva 92/43/CEE e sulle zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE;

Atteso che il Consiglio comunale di Arta Terme, con la suddetta deliberazione n. 3/2015, ha richiamato la deliberazione n. 28 del 2.4.2015, con cui la Giunta comunale ha disposto di condividere e far proprie le considerazioni e le conclusioni espresse nell'elaborato denominato "RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE" (in cui, tra l'altro, è dichiarato che la variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale "... non determina effetti significativi sull'ambiente, poiché comporta variazioni azionative di modestissima entità che si inseriscono all'interno del quadro complessivo già strutturato del PRGC, interessa aree site o prossime ad ambiti edificati e non determina aumenti significativi del carico insediativo...") e di prendere atto che la variante stessa non è da assoggettare all'applicazione completa della procedura di valutazione ambientale strategica prevista dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27.8.2004, n. 0277/Pres., recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione", e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 13.9.2013, n. 1612, e successive modifiche ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia;

La Giunta regionale all'unanimità

delibera

1. di esprimere, in ordine alla variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale del comune di ARTA TERME, adottata con deliberazione consiliare n. 3 del 10.4.2015, la riserva vincolante proposta dal Direttore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale,

lavori pubblici, edilizia nel parere n. 030/15 del 24.8.2015, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto del parere espresso, in ordine alla variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale del comune di Arta Terme, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia, con la nota n. 5116 del 12.6.2015, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di trasmettere al comune di Arta Terme copia del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA	
tel + 39 040 3774721 fax + 39 040 3774732	territorio@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

PARERE
N. 030/15
D.D. 24.08.2015

Oggetto:

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 12.

Comune di Arta Terme.
Variante n. 23 al Piano regolatore generale
comunale.
Del. C.C. di adozione n. 3 del 10/4/2015.

IL DIRETTORE CENTRALE

Vista e considerata la relazione istruttoria a firma del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

INQUADRAMENTO URBANISTICO

Il comune di Arta Terme è dotato di Piano regolatore generale comunale (PRGC) adeguato al PURG e alla L.R. 52/1991, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 22/12/2005 e confermato esecutivo con D.P.Reg. n. 085/Pres. del 23/3/2006.

Di conseguenza, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 5/2007, i vincoli preordinati all'esproprio risultano decaduti stante l'entrata in vigore il 13/4/2006 del PRGC di cui sopra.

ITER AMMINISTRATIVO

Con deliberazione n. 3 del 10/4/2015 il Consiglio comunale di Arta Terme ha adottato ai sensi dell'art. 63 bis della L.R. 5/2007 la variante n. 23 al PRGC.

Con nota prot. n. 2871 del 13/5/2015 l'Amministrazione comunale ha trasmesso alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio pianificazione territoriale - la delibera di adozione, unitamente agli elaborati tecnici costituenti la variante in oggetto e puntualmente elencati nell'atto deliberativo stesso.

Tale documentazione è pervenuta allo scrivente Ufficio in data 14/5/2015 e l'avviso di adozione della variante n. 23 al PRGC è stato pubblicato sul BUR n. 22 del 3/6/2015.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Soprintendenza Belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia), richiesto di parere sulla variante in oggetto con nota prot. n. 13030 del 21/5/2015, con la quale contemporaneamente sono stati sospesi i termini di cui all'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007, non ha, a tutt'oggi, espresso alcun parere.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia), richiesto di parere sulla variante in oggetto con nota prot. n. 13029 del 21/5/2015, con la quale contemporaneamente sono stati sospesi i termini di cui all'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007, ha espresso, con nota prot. n. 5116 del 12/6/2015, parere favorevole.

Per la modifica n. 2 della variante all'esame il Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia ha espresso, con nota prot. 0006376/P del 10/3/2015, parere *"favorevole sulla compatibilità fra le previsioni dello strumento urbanistico in oggetto e le condizioni geologiche del territorio"*.

Mentre per quanto concerne la modifica n. 1 oggetto della presente variante, alla documentazione risulta allegata l'asseverazione, firmata dal progettista della variante, di compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le condizioni del territorio, ai sensi dell'art. 10, comma 4 ter, della L.R. 27/1988 come introdotto dall'art. 4, comma 2, della L.R. 15/1992.

A proposito della procedura di VAS il Consiglio comunale, nella deliberazione di adozione, dà atto che la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 28 del 2/4/2015, ha valutato sulla scorta dell'elaborato "Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente" che le previsioni della variante in oggetto non possono avere effetti significativi sull'ambiente e di conseguenza non è necessario attivare la procedura di VAS.

Per quanto riguarda la procedura di valutazione di incidenza il Consiglio comunale, nella propria deliberazione di adozione, fa proprie le conclusioni dell'asseverazione compilata dal progettista della variante e cioè che le previsioni della variante in oggetto non comportano incidenza significativa sui siti di Rete Natura 2000 e che, di conseguenza, non è necessario attivare la procedura di valutazione di incidenza.

CONTENUTI ED ESAME DELLA VARIANTE

La variante in oggetto è stata predisposta per:

- riclassificare un'area sita nel nucleo di Valle da zona S1 (servizi ed attrezzature collettive, parcheggio) a zona B0 (residenziale di tipo estensivo);
- modificare la destinazione d'uso – da residenza turistica a residenza stabile – di un edificio localizzato a Cedarchis in zona V (verde privato dei nuclei storici). L'edificio si trova all'interno dei 150 m dal torrente Chiorsò e pertanto sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Per quanto riguarda il primo punto, si prende atto della variazione prevista in considerazione del fatto che il Comune precisa che lo standard per parcheggi rimane comunque rispettato.

Invece a proposito del secondo punto si esplicita quanto segue.

In primo luogo si evidenzia che la zona V (verde privato dei nuclei storici) del PRGC *"comprende le aree poste in diretta connessione con le aree insediative storiche, generalmente utilizzate ad orto, prato stabile o a spazi verdi scoperti"* e che come obiettivo di progetto *"il piano riconosce l'antico modello insediativo socio-economico e ne prevede la conservazione ... consentendo interventi edificatori unicamente finalizzati all'attività agricola legata all'economia di consumo familiare"*. Tale zona è destinata a prato stabile/orto/attività agricola di coltivazione dei fondi; è consentita la realizzazione di piccoli fabbricati rurali per il solo deposito agricolo ed è ammesso il recupero e l'ampliamento degli edifici esistenti per residenza turistica.

In altre parole, la zona V si configura come una zona agricola particolare, inquanto posta a contatto con le aree insediative storiche, in cui si consente unicamente, oltre alle funzioni agricole proprie, anche la residenza turistica, mentre la residenza "stabile" non risulta contemplata.

Di conseguenza, appare evidente che la modifica proposta si pone in contrasto con gli obiettivi di progetto assegnati alla zona V.

D'altra parte la normativa sovraordinata (art. 63 bis, co. 2, della L.R. 5/2007) indica tra gli obiettivi del PRGC: *"... la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali, nonché la salvaguardia dei beni di interesse culturale, paesistico ed ambientale; ... il soddisfacimento del fabbisogno abitativo ... da conseguire prioritariamente mediante interventi di recupero e completamento ... del patrimonio edilizio esistente; l'equilibrio tra la morfologia del territorio e dell'edificato, la capacità insediativa teorica del piano e la struttura dei servizi"*.

Ne consegue che per poter affrontare in termini metodologicamente corretti la possibilità di consentire nelle zone V il recupero e/o la trasformazione a fini residenziali di singoli edifici esistenti dovrà essere svolta una ponderata valutazione analitico-progettuale che dovrà essere estesa a tutte le zone V del territorio comunale.

Detta valutazione dovrà essere finalizzata a limitarne l'eventuale recupero o riuso a quelle strutture edilizie che presentano caratteristiche localizzative ed infrastrutturali rispetto agli aggregati urbani (di accessibilità, dimensionali e tipologiche) tali da rendere possibile, nel rispetto dei caratteri dell'edilizia rurale tradizionale, una loro idonea riconversione verso la funzione residenziale.

Un tanto, anche al fine di evitare che una eccessiva consistenza delle strutture edilizie da recuperare, oltre ad incidere in termini sostanziali sulla quantificazione del fabbisogno abitativo e quindi sul dimensionamento dello strumento urbanistico comunale, possa costituire una nuova direttrice extraurbana di sviluppo residenziale contrapponendosi, quindi, con quanto previsto in proposito dal PRGC del comune di Arta Terme.

In concreto, a seguito di quanto sopra delineato, si ritiene che l'approccio progettuale da mettere a punto per poter enucleare dalle zone V, attraverso una specifica simbologia grafica, il patrimonio edilizio esistente cui assegnare la destinazione d'uso residenziale, debba passare attraverso la proposizione di adeguati interventi di recupero edilizio che derivino principalmente:

- dalla predisposizione di specifici criteri di scelta degli edifici da recuperare o ampliare a fini residenziali che tengano conto, tra l'altro, del grado di infrastrutturazione esistente, dei caratteri edilizi e delle emergenze architettoniche ed ambientali, della localizzazione, consistenza e salvaguardia delle risorse naturali che qualificano il contesto territoriale nel quale sono ubicati gli edifici da recuperare;
- da un censimento, con schedatura puntuale, del patrimonio edilizio esistente nelle zone V con destinazione d'uso "impropria" che corrisponda ai suddetti criteri operativi;
- dalla predisposizione di specifici criteri progettuali atti a garantire, nella realizzazione degli interventi di recupero, la salvaguardia delle caratteristiche edilizie, ambientali e naturali preesistenti.

Infatti, la messa a punto di questo percorso disciplinare consentirà di individuare soltanto quegli edifici a cui è possibile riconoscere una destinazione d'uso residenziale e a cui, di conseguenza, è fattibile attribuire, attraverso una specifica simbologia grafica, una particolare classificazione urbanistica e normativa.

Inoltre, va riaffermato che un altro elemento di cui tenere conto nel procedere ad una ricognizione/individuazione come sopra delineata, riguarda la valutazione del rapporto, in termini qualitativi e quantitativi, con l'insediabilità del Piano già prevista nelle zone residenziali.

In altre parole l'insediabilità derivante dagli edifici suscettibili di essere recuperati verso funzioni residenziali va a sommarsi a quella delle zone squisitamente abitative, per cui sarà da valutare, in primo luogo, l'entità della quota-parte del fabbisogno che può essere soddisfatta dalle previste rifunzionalizzazioni a scapito delle zone propriamente residenziali, ovvero quelle di tipo A, B e C.

A tal proposito l'art. 3 del DPGR n. 126/1995 specifica che *"a) lo strumento urbanistico comunale dovrà essere dimensionato in base ai fabbisogni ... previsti e calcolati su un arco temporale di 10 anni ...; b) il dimensionamento residenziale dello strumento urbanistico generale dovrà essere commisurato al fabbisogno abitativo arretrato e a quello futuro previsto per il decennio ..."*.

In secondo luogo va tenuto conto che il PRGC è finalizzato a garantire *"c) il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di quello relativo ai servizi e alle attrezzature collettive di interesse comunale, da conseguire prioritariamente mediante interventi di recupero e completamento degli spazi urbani e del patrimonio edilizio esistente"* (dal già citato art. 63 bis, co. 2, della L.R. 5/2007). Ciò sta a significare che l'insediabilità del Piano va ritrovata per la maggior parte all'interno degli spazi e del patrimonio edilizio esistente nei nuclei abitati.

A seguito di quanto sopra argomentato, è di tutta evidenza che il percorso tecnico-disciplinare sopra delineato, in considerazione delle ricadute che può determinare sull'impostazione dell'impianto azzonativo e normativo dello strumento urbanistico, potrà essere messo a punto unicamente nell'ambito di una specifica variante urbanistica soggetta alle procedure di pubblicazione stabilite dalla legislazione vigente.

Conseguentemente si ritiene che la modifica in questione sia da stralciare e a tal fine si solleva una **riserva** vincolante.

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME IL PARERE

di proporre alla Giunta regionale di formulare la riserva sopra esposta, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007, in ordine ai contenuti della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale del comune di Arta Terme, adottata con deliberazione consiliare n. 3 del 10/4/2015.

F.to dott.ssa Magda Uliana

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



Trieste, 12 GIU. 2015

Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale infrastrutture, mobilità,
pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia
Servizio pianificazione territoriale
Via Giulia, 75/1
34126 – TRIESTE

e.p.c. ul Comune di Arta Terme
Via Umberto I, 1
33022 – ARTA TERME (UD)

Lettera inviata solo tramite E-MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi dell'art. 43, co. 6, DPR 445/2000
e dell'art. 47, co. 1-2, DLgs 82/2005

Prot. n. SMG
Class.

Risposta alla Vostra nota n. 13029 del 21 maggio 2015
N. prot. n. 4800 del 4 giugno 2015

Oggetto: Comune di ARTA TERME (UD). Variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale. Del. C.C. di adozione n. 3 del 10/04/2015 - **Parere di competenza** (L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 12). Responsabile dell'istruttoria: dott. Roberto MICHELI (e-mail: roberto.micheli@beniculturali.it)

VISTA la L.R. n. 5 del 23 febbraio 2007 e s.m.i., recante le *Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica*;

VISTO il D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i., recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 137 del 6 luglio 2002;

VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 e s.m.i., recante il *Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*;

VISTA la richiesta di parere prot. n. SPTT/13029/4.411 del 21 maggio 2015, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, assunta al protocollo d'ufficio di questo Istituto il 4 giugno 2015, prot. n. 4800;

ESAMINATA la documentazione della variante n. 23 del Piano regolatore generale comunale e la cartografia allegata;

ACCERTATO che nelle aree interessate dalla variante n. 23 del Piano regolatore generale comunale non vi sono beni di interesse archeologico sottoposti a provvedimenti dichiarativi (articoli 12 e 13 del D.Lgs. 42/2004);

questa Soprintendenza, per quanto di competenza ai sensi delle norme citate nelle premesse ed in relazione all'attuale ordinamento degli Istituti periferici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, non ravvisa nulla da eccepire, fatto salvo l'esercizio delle funzioni di tutela di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
viale Miramare 9, 34135 Trieste – tel.: 040.4261411
e-mail: sar-fvg@beniculturali.it – pec: mbac-sar-fvg@mailcert.beniculturali.it
Fatture Elettroniche - Codice Univoco Ufficio: 8BH8D0 – C.F. 90093970324

Si rammenta, infine, che **tutte le opere pubbliche** sono soggette al D. Lgs. 42/2004, art. 28, co. 4, come ulteriormente reso esplicito dal D.Lgs 163/2006, art. 95-96, recante le norme relative alla *Verifica preventiva dell'interesse archeologico*. Si specifica, inoltre, che la normativa vigente enuncia chiaramente che tale verifica deve essere condotta **in fase di progetto preliminare** (D.Lgs. 163/2006, art. 95; così come nel D.P.R. 207/2010, art. 19).

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni.

Distinti saluti,

d'ordine
IL SOPRINTENDENTE *ad interim*
Dott. Luigi MALNATI

Domenico A. Marino
(Dr. Domenico A. Marino)

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
viale Miramare 9, 34135 Trieste - tel.: 040.4261411
e-mail: sar-fvg@beniculturali.it - pec: mbae-sar-fvg@mailcert.beniculturali.it
Fatture Elettroniche - Codice Univoco Ufficio: 8BHS00 - C.F. 90095970324

Comune di Arta Terme

**POSTA CERTIFICATA: LR 5/2007 e smi. Comune di Arta Terme.
Variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale. Del. C.C.
di adozione n. 3/2015. invio di DGr di proposizione di riserva
regionale vincolante**

Oggetto:

Accesso riservato Documento in entrata

Protocollo n°: **0005187/2015** Data protocollazione: **02/09/2015**

Creato da Tiziana Bergagnini il 02/09/2015

Generale:

Mittente: Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità P...

Numero e Descrizione
allegati:

Data di arrivo: 02/09/2015 Tipo documento: PEC

Informazioni sul documento:

Protocollo: Data di emissione:

Pubblicato all'Albo

"Per conto di:
territorio@certregione.fvg.it"
<posta-certificata

02/09/2015 08:13:53

To: comune.artaterme@certgov.fvg.it,

Subject: POSTA CERTIFICATA: LR 5/2007 e smi. Comune di Arta Terme. Variante
n. 23 al Piano regolatore generale comunale. Del. C.C. di adozione n. 3/2015. invio
di DGr di proposizione di riserva regionale vincolante

Messaggio di posta certificata

Il giorno 02/09/2015 alle ore 08:13:53 (+0200) il messaggio
"LR 5/2007 e smi. Comune di Arta Terme. Variante n. 23 al Piano regolatore
generale comunale. Del. C.C. di adozione n. 3/2015. invio di DGr di
proposizione di riserva regionale vincolante" è stato inviato da
"territorio@certregione.fvg.it"

indirizzato a:

comune.artaterme@certgov.fvg.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio:

ED1BD0C6-019C-177E-7D8F-F122FA4DBB96@telecompost.it

----- Messaggio da territorio@certregione.fvg.it su Wed, 2 Sep 2015 08:13:51 +0200 (CEST) -----

A: comune.artaterme@certgov.fvg.it

Oggetto: LR 5/2007 e smi. Comune di Arta Terme. Variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.
vincolante

 ARTATERME-23PRGC-RISERVE-INVIO.PDF
 DGR1662.PDF
 DGR1662_ALL1.PDF
 DGR1662_ALL2.PDF
 NotificaPecUscita.pdf
 daticert.xml





POSTACERTIFICATA_LR5_2007esmi_ComuneddiArtaTerme_Va.eml